

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2015 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.



- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 64075784A3;
- i) Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi finalizzati alla realizzazione e manutenzione di



applicazioni in ambiente PHP e Microsoft di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e sue appendici e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- a) Produzione software, realizzazione e test di applicazioni;
- b) Supporto per la progettazione e l'avviamento in esercizio delle applicazioni;
- c) Supporto specialistico e di sistema;
- d) Manutenzione del software.

I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Sogei. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Sogei, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Sogei, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
3. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura



ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 13 S "Corrispettivo" comma 2. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 15 S "Risoluzione" e 11 G "Recesso".

5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Verbali di affidamento.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le indicazioni del capitolato tecnico.
7. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.
9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
10. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi, di cui 48 (quarantotto) mesi, per tutti i servizi di cui all'art. 1 S, oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva degli obiettivi rilasciati successivamente al 36°(trentaseiesimo) mese. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della



Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A,. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento



all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. Sogei acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Sogei potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Sogei in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire a Sogei tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Sogei in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Sogei che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Sogei.



7. Restano esclusi dalla titolarità della Sogei tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 15 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione delle prestazioni contrattuali è determinata sulla base di quanto previsto dal bando. Il valore complessivo del contratto è pari a Euro 11.005.000,00.
 - a) Relativamente al servizio a) di "Produzione software, realizzazione e test di applicazioni", fermo restando che l'importo massimo spendibile per il servizio è pari a Euro 6.262.500,00:
 - i) la dimensione massima degli affidamenti da realizzare in Punti Funzione è pari a: _____ *(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulla tariffa unitaria per singolo Punto Funzione, sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio e proporzionalmente al peso della componente in PF);*
 - ii) la dimensione massima degli affidamenti in Giorni Persona è pari a: _____ *(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulla tariffa media ponderata per la produzione software in GGPP, sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio e proporzionalmente al peso della componente in Giorni Persona);*
 - b) Relativamente al servizio b) di "supporto per la progettazione e l'avviamento in esercizio delle applicazioni", fermo restando che l'importo massimo spendibile per il servizio è pari a Euro 1.378.000,00:
 - i) la dimensione massima di Giorni Persona per la Figura "Esperto" è pari a _____.
 - ii) la dimensione massima di Giorni Persona per la Figura di "Analista Programmatore" è pari a _____.
(entrambe da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulle corrispondenti tariffa unitarie per le specifiche figure professionali, della composizione del gruppo di lavoro e, sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio)
 - c) Relativamente al servizio c) di "supporto specialistico e di sistema", fermo restando che l'importo massimo spendibile per il servizio è pari a Euro 3.028.500,00: la dimensione massima di Giorni Persona per la Figura "Esperto" è pari a _____.*(da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulla tariffa unitaria dello Specialista sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per il servizio)*



- d) Relativamente al servizio d) di “manutenzione del software”, fermo restando che l’importo massimo spendibile per il servizio è pari a Euro 336.000,00:
- i) la dimensione massima di Giorni Persona di Figura Professionale “Programmatore” da impiegare nel servizio è pari a _____
(*da determinarsi proporzionalmente allo sconto offerto sulla specifica figura professionale e sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile per il servizio*).
2. L’Impresa prende atto che l’impegno stimato in termini percentuali per i linguaggi indicati nel Capitolato tecnico, deve intendersi indicativo e che, pertanto, l’impegno per ciascun linguaggio che verrà richiesto nel periodo di durata del contratto potrà variare sensibilmente, fermo restando che verranno applicate le medesime tariffe, di cui al successivo articolo 13 S. L’Impresa, pertanto, rinuncia ora per allora a sollevare eccezioni o riserve nell’ipotesi in cui a consuntivo le percentuali relative all’effettivo impegno per ambiente tecnologico risultassero inferiori o superiori rispetto a quelle indicate al precedente comma.
3. L’Impresa prende atto, quindi, che gli impegni stimati in Giorni Persona e/o Punti Funzione per il servizio a) Produzione software devono intendersi come la miglior stima alla data delle esigenze realizzative. Pertanto i giorni persona e/o i Punti Funzione che verranno effettivamente richiesti nel periodo di durata del contratto, potrà variare sensibilmente dalle previsioni, fermo restando che verranno applicate le medesime tariffe previste per tali servizi di cui al successivo articolo 13S. L’Impresa, pertanto, rinuncia ora per allora a sollevare eccezioni o riserve nell’ipotesi in cui a consuntivo l’effettivo numero di Giornata Persona e/o Punti Funzione per ciascuna tipologia risultasse inferiore o superiore rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
4. L’Impresa prende atto che la Sogei, in caso di sopravvenute esigenze, si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all’Impresa e, comunque, entro il limite dell’importo massimo spendibile di cui al successivo articolo 13 S “Corrispettivo”, comma 2.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato ovvero concluso con collaudo/verifica di conformità positivo, l’Impresa è tenuta per 365 giorni dalla verifica di conformità positiva a garantire, su chiamata della Sogei o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Sogei, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sua appendice. L’Impresa dovrà dotarsi di uno strumento di inventario del software tale da impostare la data di inizio e fine garanzia per ciascun modulo applicativo/funzione utente ed essere in grado di fornire a Sogei, a fronte di una richiesta, un report di sintesi.
2. L’Impresa prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 1 S, comma 2 “Oggetto,



Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse sino al termine del periodo di erogazione dei servizi e relativamente alla manutenzione correttiva sino al termine del contratto.

3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati ed i prodotti realizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) ha indicato, tra le proprie risorse, il Responsabile unico delle attività contrattuali denominato Responsabile del Contratto (nella persona di _____) affinché Sogei, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato le Schede Tecniche dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte.
2. L'Impresa si obbliga a consegnare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l'elenco delle risorse da impiegare, come indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.1, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 S.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Sogei si riserva in qualunque momento di verificare che le risorse impiegate dall'impresa rispettino le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a



quelle migliorative eventualmente offerte. In caso Sogei rilevasse non conformità con quanto dichiarato dall'Impresa in sede di Offerta tecnica, applicherà le sanzioni previste.

5. Ove la Sogei ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 9 S

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. Sogei affiderà all'Impresa le attività componenti i servizi oggetto della fornitura attraverso verbali di affidamento secondo la procedura ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico. L'Impresa si impegna al rispetto dei tempi e degli adempimenti indicati nel capitolato tecnico o migliorati in offerta tecnica ed alla consegna dei prodotti intermedi e finali previsti dallo specifico affidamento, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
2. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e del piano qualità Sogei e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Verbale di affidamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'appendice "Livelli di Servizio".
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione preliminare da parte della Sogei e successivamente a verifica di conformità, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e dal presente contratto; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e sua appendice.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o offerte, equivale a mancata consegna.
6. Si precisa che Sogei acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 10 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Impresa prende atto che, a conclusione dei singoli affidamenti, e nei termini riportati dai verbali di affidamento o dalle specifiche di intervento, dovrà consegnare i prodotti e gli output previsti e la relativa documentazione.



2. Sogei procederà alla verifica di conformità degli output prodotti o oggetto di manutenzione, secondo le modalità espresse in sede di capitolato tecnico, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
3. I risultati della verifiche relative ai servizi di supporto specialistico e di sistema, di supporto per la progettazione e l'avviamento in esercizio delle applicazioni e al servizio di manutenzione saranno riportati rispettivamente sul piano di lavoro e sulla specifica di intervento, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.4 del capitolato tecnico, nonché sulla nota di verifica/conformità.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
5. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione delle specifiche di prodotto/servizio e dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati così come riportate nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Livelli di servizio".
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, indipendentemente dal servizio/oggetto di verifica, si procederà come previsto dal Capitolato Tecnico.
8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
9. L'Impresa prende atto che in caso di verifica negativa, i prodotti saranno considerati non accettati. Si precisa che, in caso di seconda verifica negativa, per prodotti soggetti a collaudo, la Sogei avrà facoltà di far eseguire tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell'Impresa, di risolvere il contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Sogei potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.



ARTICOLO 11 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Sogei si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Inadempimenti del Responsabile del Contratto

Per ogni inadempimento rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 G comma 6, la Sogei applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 2, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

2. Ritardo nella messa a disposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi

Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella messa a disposizione alla Sogei delle soluzioni/migliorie/sistemi ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica la Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 2, ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all'adempimento degli impegni assunti.

3. Ritardo nella consegna dell'elenco delle risorse

Per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto ai termini per la consegna dell'elenco delle risorse che saranno impiegate nei servizi, di cui al precedente articolo 8 S comma 2, la Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 2.



4. **Mancata corrispondenza della risorsa professionale ai requisiti minimi o migliorativi**

Per ogni risorsa professionale con competenze e/o conoscenze e/o esperienze inferiori a quanto prescritto nei requisiti minimi o nei requisiti migliorativi offerti dall'Impresa, la Sogei applicherà all'Impresa una penale di importo pari allo 1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 2.

5. **Mancata tempestività risoluzione errori – manutenzione in garanzia**

Per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo rispetto alla soglia prevista dall'indicatore IA8 , la Sogei applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).

6. **Indisponibilità degli strumenti di comunicazione**

Per ogni giorno solare di indisponibilità di anche uno solo degli strumenti di comunicazione dell'Impresa (PEC, e-mail, telefoni di riferimento,ecc.), Sogei applicherà una penale pari a € 1000,00 (mille/00).

7. **Ritardo nella predisposizione del collegamento telematico e degli ambienti tecnologici**

Per ogni giorno solare o frazione di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la disponibilità del collegamento telematico e/o delle dotazioni individuali di attrezzature informatiche e/o degli ambienti tecnologici, o per ogni successiva indisponibilità e sino alla data di completo ripristino, la Sogei applicherà all'Impresa per ciascun strumento indisponibile una penale di importo pari allo 1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S comma 2.

8. **Ritardo nella nomina del responsabile dell'affidamento o nell'accettazione del verbale dell'affidamento**

Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico o migliorativi proposti per la nomina del responsabile dell'affidamento o per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la sottoscrizione del verbale di affidamento, la Sogei applicherà una penale pari allo 1‰ (unpermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio come definiti all'art. 13 S comma 3 lettera a) ovvero b) ovvero c) ovvero d).

9. **Ritardo nella risoluzione anomalie**

Per ogni due giorni lavorativi o frazione di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico e specificati nel modulo di "Segnalazione Anomalia" la Sogei applicherà una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunpermille) del corrispettivo massimo previsto per il corrispondente servizio come definiti all'art. 13 S comma 3 lettera a) produzione software, realizzazione e test di applicazioni.

10. **Eccesso di rilievi sull'affidamento**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "IA13– Rilievi sull'obiettivo", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Sogei applicherà una penale nelle seguenti modalità:

Numero rilievi sull'affidamento	Penali in % sul valore del rispettivo affidamento
1 rilievo	//



2 rilievi	2%
3 rilievi	5%
4 rilievi	10%
oltre 4 rilievi	10% aggiuntivi per ogni rilievo successivo al 4°

11. Seconda verifica di conformità negativa.

In caso di seconda verifica di conformità negativa la Committente applicherà una penale pari 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 13 S comma 2.

12. Inadempimenti relativi a soluzione/miglioria/strumento offerto offerti:

Per ciascun inadempimento (mancata conformità a quanto espresso in offerta tecnica) rispetto a ciascuna soluzione/miglioria/strumento offerta, la Sogei applicherà una penale una tantum pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00).

13. Inadempimento agli obblighi di cui all'art. 11 S "Monitoraggio"

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 11 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, Sogei, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 13 S comma 2.

14. Inadempimento per presenza virus o altro codice dannoso

Sogei si riserva di applicare una penale pari allo 1‰(uno per mille) del corrispettivo massimo contrattuale di cui all'art. 13 S comma 2 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii. immissione nella rete interna della Sogei e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

16. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.

17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al



presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10 G "Cauzione" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 2 "Corrispettivo", la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S CORRISPETTIVO

1. Il Prezzo complessivo offerto dall'Impresa sulle stime espresse nel capitolato tecnico ai fini dell'aggiudicazione è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____)
2. Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, di cui al bando di gara, è pari a Euro 11.005.000,00 (undicimilionicinquemila/00) al netto d'Iva, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.
3. Il corrispettivo massimo complessivo risulta suddiviso nei seguenti corrispettivi per singolo servizio:
 - a) Relativamente al servizio di "produzione software, realizzazione e test di applicazioni", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) è pari a € 6.262.500,00;
 - b) Relativamente al servizio di "Supporto per la progettazione e l'avviamento in esercizio delle applicazioni", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b) è pari a € 1.378.000,00;
 - c) Relativamente al servizio di "Supporto Specialistico e di Sistema", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) è pari a € 3.028.500,00;
 - d) Relativamente al servizio di "Manutenzione del software" di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d) è pari a € 336.000,00;
4. Per il servizio A) produzione software, realizzazione e test di applicazioni:
 - a) per gli affidamenti per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione (tipo realizzativo), il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione effettivamente realizzati come risultante dal Verbale di verifica di conformità per il valore unitario di cui al successivo comma 8;
 - b) per gli affidamenti per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni mix indicato nel verbale di affidamento e calcolato sulla base della tariffa media ponderata di produzione sw di cui al successivo comma 9.



5. Per il servizio B) di Supporto specialistico e di sistema il corrispettivo è determinato sulla base numero di giorni specialista, come risultante dal verbale di ciascun singolo affidamento e sulla base della tariffa unitaria della figura professionale “Specialista” di cui al successivo comma 9.
6. Per il servizio C) di Supporto per la progettazione e l’avviamento in esercizio delle applicazioni il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal verbale di ciascun singolo affidamento e sulla base delle tariffe unitarie delle figure professionali impiegate di cui al successivo comma 9.
7. Per il servizio D) di Manutenzione Software il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona di programmatore indicato nella specifica di intervento e calcolato sulla base della tariffa unitaria della figura professionale di Programmatore di cui al successivo comma 9.
8. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione, comprensivo delle attività di consegna e di 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € ____, __ = (__/__).
9. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte e/o reperibilità, extra orario e/o festivo) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno (8 ore lavorative)
Specialistica	€ ____, __ = (__/__)
Esperto	€ ____, __ = (__/__)
Analista Programmatore	€ ____, __ = (__/__)
Programmatore	€ ____, __ = (__/__)
Tariffa media ponderata mix di produzione Software	€ ____, __ = (__/__)

10. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
11. Le tariffe ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
12. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
13. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE

1. L’impresa potrà emettere fattura per ciascun affidamento all’esito positivo della verifica di conformità.



2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura >* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
4. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura >* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
5. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura >* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna,, infine, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei riterrà di adottare, anche a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "modalità di trasmissione delle fatture".
11. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla



normativa in materia.

12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.15 G comma 10 del contratto.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione di applicazioni in ambiente PHP e Microsoft per Sogei – Id 1683

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 6 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 6 S "Garanzie", art. 10 S "Verifica di conformità", art. 11 S "Monitoraggio", art. 12 S "Penali", art. 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo



contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Risorse impiegate;

Articolo 9 S - Modalità di esecuzione dei servizi e consegna dei prodotti;

Articolo 10 S - Verifica di conformità

Articolo 11 S - Monitoraggio

Articolo 12 S - Penali

Articolo 15 S - Risoluzione

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari



- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G – Aumento– Modifiche e varianti in aumento

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G– Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G – Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
